



COMUNE DI AMENO

Provincia di Novara

Piazza Marconi 1 – 28010 AMENO (NO) – C.F./P.IVA n. 00452150030
Tel. 0322 998103 - fax 0322 998206 – mail: ufficio.tecnico@comune.ameno.novara.it PEC: ameno@pec.it

Diritti di segreteria Euro 65,00

P.E. n. 311/2021

Oggetto: D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. - L.R. 01.12.2008, N. 32 e s.m.i. Beni Paesaggistici – parte III – Verifica di compatibilità paesaggistica ai sensi art. 167 e 181 D.Lgs. 42/2004 s.m.i.

Comune di Ameno

Istanza: NICASTRO ANTONIO – BIGAZZI ANNA

Oggetto: PICCOLE OPERE INTERNE ED ESTERNE REALIZZATE IN DIFFORMITÀ DAI TITOLI ABILITATIVI

Provvedimento conclusivo di compatibilità paesaggistica
n. 32C/2021 del 15/09/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Premesso che

- In data **02.03.2021**, prot. 1279, i Sig.ri **NICASTRO ANTONIO** nato a **Bagnoli Irpino (AV)** il **22.03.1954**, c.f. **NCSNTN54C22A566H** e **BIGAZZI ANNA** nata a **Arezzo (AR)** il **08/10/1957**, c.f. **BGZNNA57R48A390A** entrambi residenti a **Nerviano (Mi), Via Enrico Fermi 13**, hanno presentato istanza di accertamento della compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 181 commi 1/ter e 1/quarter del D.Lgs. 42/2004, come modificato dalla Legge 308/04 art. 1 comma 36); D.Lgs. 157/06 per lavori di “**PICCOLE OPERE INTERNE ED ESTERNE REALIZZATE IN DIFFORMITÀ DAI TITOLI ABILITATIVI**” non costituenti aumento né di superficie coperta né di volume;
- Visto gli elaborati grafici e la relazione tecnica a firma del **Geom. Romagnoli Marco**;
- che la pratica è stata esaminata dal Responsabile del procedimento che ha espresso, per quanto di competenza, parere favorevole alla conservazione di quanto realizzato in assenza di titoli abilitativi;
- Considerato che con nota prot. **1486** in data **12.03.2021** è stato richiesto il parere di compatibilità alla competente Soprintendenza;

Considerato che in data **14.06.2021**, nostro prot. **3281**, è pervenuto, dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Novara, Alessandria e Verbano Cusio Ossola il seguente parere: “**considerati i caratteri del contesto paesaggistico, ritenuto che le opere realizzate risultino compatibili con i criteri di tutela, questa Soprintendenza esprime, esclusivamente per quanto di competenza sotto il profilo della compatibilità paesaggistica e fatti salvi eventuali elementi non conosciuti, parere favorevole**”;

- Tenuto conto che la norma dispone che qualora venga accertata la compatibilità paesaggistica, il trasgressore è tenuto al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. L'importo della sanzione pecuniaria è determinato previa perizia di

stima. In caso di rigetto della domanda si applica la sanzione demolitoria di cui al comma 1 dell'art. 167 del D.lgs. n. 42/2004.

- Dato atto che il calcolo della sanzione prevista fa riferimento alle tipologie di abuso individuate nella tabella allegata alla legge 47/85, con la conseguente applicazione dei valori minimi stabiliti dalla tabella per la quantificazione del profitto correlata alla tipologia di abuso relativa, e che l'importo minimo stabilito è pari a € **516,00**;
- Vista la ricevuta di pagamento di € **516,00**, pari all'intera sanzione, effettuata con bonifico bancario in data **14.09.2021**

Tutto ciò premesso si comunica la

CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO DI COMPATIBILTA' PAESAGGISTICA per le opere di cui all'oggetto, realizzate in difformità dai titoli abilitativi

Ameno, 15.09.2021

Il Responsabile del Servizio Tecnico
(f.to Arch. Daniela Duelli)

.....